

IL TRIBUNALE DI CROTONE

Sezione civile

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. ENRICO BORRELLI	Presidente
dott. MICHELE SESSA	Giudice rel.
dott. ALESSIA D'ALESSANDRO	Giudice

letto il ricorso presentato il 16.7.2005 da O.M.S. srl
inteso a promuovere la dichiarazione di fallimento di Battigaglia
Nicola, nato a Cutro il 1.9.1951, titolare dell'omonima impresa
individuale di costruzioni edili e stradali, con sede in Cutro (KR)
Via Lipari n.7

esaminati gli atti;

- rilevato che l'ammontare del credito azionato è pari a circa euro 950,00#, tenuto conto di tutte le spese indicate dalla società ricorrente;
- considerato che dagli atti emerge la modestia del passivo (essendo l'unico credito azionato pari a circa euro 1.000,00), aderendo questo Collegio alla più recente giurisprudenza che richiede sotto il profilo della procedibilità una indicazione di un credito minimo del ricorrente per dar corso all'istruttoria, al disotto del quale il ricorso viene rigettato d'ufficio.

Richiamando la sent. n. 570/89 della Corte costituzionale, ritiene il Collegio che la modestia dell'attivo prevedibile, anche in rapporto alla marginalità del credito azionato, può legittimamente condurre ad emanare decreti di rigetto dei ricorsi, ravvisando una condizione d'inammissibilità della procedura concorsuale qualora sia richiesta a carico di un'impresa "minore" priva di cespiti bastevoli a garantire capienza funzionale minima al credito o almeno ai costi organizzativi del processo concorsuale;

- valutato che, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (e ora anche dei principi di cui alla L.89/2001 che rende responsabili del ritardo i pubblici ufficiali coinvolti nella gestione del processo) la ragionevolezza della durata del processo va parametrata sia all'entità oggettiva del tempo trascorso dalla data di apertura della procedura fallimentare, sia alla prognosi infausta dell'esito di un eventuale ulteriore sviluppo della procedura stessa, ciò in applicazione dei principi costituzionali di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione (art 97 Cost.) sia in applicazione dei principi che vedono la tutela della persona e delle sue libertà (irrimediabilmente compromesse dall'apertura di una procedura fallimentare che, nel caso di specie, imprenditore individuale, sarebbe soggetto agli obblighi di cui all'art. 49 l. f.) in posizione di assoluta preminenza rispetto ad una procedura concorsuale le cui componenti attive, allo stato attuale, non sono state neppure documentate, non emergendo:
 - la titolarità di beni immobili o mobili registrati in capo al debitore;
 - l'esistenza di beni pignorabili, poiché l'unico accesso effettuato ha sortito esito negativo, non infruttuoso;

Pertanto, l'assoluta esiguità del credito azionato, l'assenza di serie iniziative esecutive mobiliari ed immobiliari (da cui evincere lo stato d'impotenza economica irreversibile dell'impresa) la scarsità della documentazione offerta a corredo della domanda costituiscono elementi che non consentono di prevedere la ragionevole copertura neppure dei costi dell'istruttoria prefallimentare e dell'eventuale processo concorsuale, con prevedibile ulteriore danno anche per l'erario. Evidenzia il Tribunale che lo strumento del ricorso per

declaratoria di fallimento è legittimamente utilizzabile solo nei casi in cui tutti i tentativi di esecuzione individuale non abbiano sortito effetto, ma non è mezzo di tutela in via immediata (come avvenuto nel caso di specie) ancor prima che sia acclarato lo stato d'incapienza patrimoniale del debitore.

L'insufficienza dei dati desunti dall'esame della domanda non determina neppure la necessità della fissazione dell'udienza camerale per l'audizione dell'interessato (comportando ciò costi organizzativi per l'amministrazione della Giustizia ben superiori al credito vantato) dovendo il ricorso esser respinto per manifesta esiguità del credito, non essendo così integrato lo stato d'insolvenza.

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 5 e 22 l. f., rigetta il ricorso, disponendo l'archiviazione degli atti e autorizzando la restituzione dei titoli.

Crotone, 19.7.2005.

Il Cancelliere

Il Presidente

Dott. Enrico Borrelli

Il Giudice est.

Dott. Michele Sessa